

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 18.168 di rep.

N. 9939 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di aprile

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Nicola Monti, Amministratore Delegato - della società per azioni

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale Euro 4.736.117.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (di seguito "Edison S.p.A." o la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea straordinaria dalla predetta Società, tenutasi con partecipazione anche mediante mezzi telematici, in data

3 (tre) aprile 2025 (duemilaventicinque)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Presiede l'Assemblea straordinaria (come già la aveva presieduta per la trattazione dei punti di parte ordinaria della stessa, oggetto di separato verbale), in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, nella predetta veste, Nicola Monti, adeguatamente identificato (indicato nel seguito come il "Presidente"), il quale, alle ore 11,50 prosegue i lavori dell'assemblea, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

Modifiche dello Statuto

10. Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante la rendicon-

tazione di sostenibilità.

Quindi il **Presidente**, con il consenso degli intervenuti, incarica me notaio, della redazione del verbale di Assemblea straordinaria e richiama, in quanto rilevanti, tutte le dichiarazioni rese in apertura dell'Assemblea ordinaria:

- come stabilito dalla Società e come consentito dall'art. 10, comma 5 dello Statuto, nonché come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 3 aprile 2025, pubblicato in data 28 febbraio 2025, la presente assemblea si svolge, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente: collegamento telefonico e a mezzo videoconferenza, fatta salva, tenuto conto del disposto della Massima n. 187 dell'Ordine Notarile di Milano, la presenza del segretario della riunione presso la sede della Società. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati ad intervenire alla presente assemblea, ovvero il Presidente dell'assemblea, gli altri amministratori, i sindaci, il rappresentante designato dalla Società, di cui all'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), e il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio;

- oltre al Presidente sono intervenuti, presso la sede della Società, l'amministratore Andrea Munari e i sindaci Serenella Rossi (Presidente del Collegio sindacale), Lorenzo Pozza e Gabriele Villa, e mediante collegamento in videoconferenza l'amministratore Angela Gamba; hanno motivato l'assenza, oltre, come già annunciato, al Presidente del Consiglio di amministrazione Marc Benayoun, gli amministratori Béatrice Bigois, Caroline Chanavas, Paolo Di Benedetto, Xavier Girre, Nelly Recrosio e Luc Rémont;

- come stabilito dalla Società e come consentito dall'art. 10, comma 3 dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgono esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., rappresentato nella persona del signor Claudio Cattaneo, presente presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte n. 31;

- sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, con le modalità sopra indicate, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione;

- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei ti-

tolari del diritto di voto rappresentati nella presente all'assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, ed è stata verificata la regolarità delle deleghe e subdeleghe;

- assiste all'assemblea, come consentito dall'art. 2418 del codice civile, richiamato dall'art. 147 del TUF, in videoconferenza, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Luciano Duccio Castelli;

- dipendenti della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative mentre, per le particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, giornalisti, analisti finanziari ed esperti qualificati non sono stati ammessi;

- assiste ai lavori assembleari, presso la sede della Società, Jacopo Ronzoni, esponente della società di revisione KPMG;

- il capitale sociale è di euro 4.736.117.250,00 (quattro miliardi, settecento trentasei milioni, cento diciassette mila, duecento cinquanta) suddiviso in un pari numero di azioni da nominali euro 1 (uno) ciascuna di cui n. 4.626.557.357 (quattromiliardiseicentoventiseimilionicinquecentocinquantesette-milatrecentocinquantesette) azioni ordinarie e n. 109.559.893 (centonovemilionicinquecentocinquantanovemilaottocentonovantatré) azioni di risparmio;

- EDF SA detiene, per il tramite della società indirettamente e interamente controllata Transalpina di Energia S.p.A., numero 4.602.160.785 (quattro miliardi, seicento due milioni, cento sessanta mila, settecento ottantacinque) azioni ordinarie, pari al 99,473% (novantanove virgola quattrocento settanta tre per cento) del capitale con diritto di voto e al 97,172% (novanta sette virgola cento settantadue per cento) del capitale sociale. Conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di voto;

- per quanto a conoscenza della Società, non esistono accordi rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;

- ancorché le azioni ordinarie Edison siano state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan - EXM) con effetto dal 10 settembre 2012, permane la quotazione delle azioni di risparmio sull'Euronext Milan; pertanto, Edison resta assoggettata al regime giuridico delle società con strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione vigente. La sola eccezione riguarda le disposizioni relative alla elezione degli organi sociali mediante voto di lista, applicabili, come indicato dall'art. 144-ter del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e

integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), unicamente alle società con "azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo";

- gli aventi diritto, intervenuti anche in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato, risultano attualmente numero 4, per complessive n. 4.602.368.769 azioni ordinarie, rappresentanti il 99,477180% circa del capitale sociale con diritto di voto, tutte ammesse al voto (sono allegati rispettivamente sotto "A" e sotto "B" l'elenco degli intervenuti all'Assemblea e l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni).

Il **Presidente** dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita, anche in sede straordinaria, ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'art. 11 dello statuto, per trattare il seguente punto dell'Ordine del giorno, di cui chiede a me notaio di dare lettura unitamente alle ulteriori comunicazioni di rito già in precedenza fornite.

Modifiche dello Statuto

10. Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante la rendicontazione di sostenibilità.

Passando alla trattazione del sopraesteso decimo punto all'ordine del giorno relativo all'integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante la rendicontazione di sostenibilità, come meglio illustrata nella relazione degli amministratori (come *infra* allegata al verbale di questa assemblea sub "c") - di cui si propone, in assenza di opposizione dell'assemblea, di omettere lettura trattandosi di documento messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa - il **Presidente** richiama le dichiarazioni già rese circa i fatti di rilievo successivi alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2025 che ha approvato il progetto di bilancio 2024.

Quindi su invito del **Presidente**, io **Notaio** do lettura delle proposte di delibera, contenute nella Relazione del Consiglio

di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,07), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 10 (dieci) dell'ordine del giorno:

"L'assemblea degli Azionisti,

- visto l'articolo 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 di recepimento della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD);

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto;

- preso atto delle proposte di modifica dell'articolo 21 dello statuto;

delibera

- di approvare le integrazioni che interessano l'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto, nel titolo e nel corpo dell'articolo prevedendo l'aggiunta del comma 2, nel testo di seguito riportato, con evidenza delle aggiunte introdotte:

"Art. 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità)

1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità, ai sensi di legge, se diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente. In tale ultimo caso lo stesso dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi scelto tra dirigenti: (i) dotati delle competenze professionali richieste ai sensi del comma precedente per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità."

- di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai

legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella deliberazione di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 10 (dieci) dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12,10.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco degli intervenuti all'Assemblea, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega/subdelega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno, sotto "C";
- lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "D".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per undici pagine e della dodicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" aln. 18168/99 39 di rep.

Edison S.p.A.

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0
1	D SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND		48.232	48.232
2	D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND		20.210	20.210
3	D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		139.542	139.542
	Totale azioni		207.984 0,004495%	207.984 0,004495%
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		0	0
1	D TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.		4.602.160.785	4.602.160.785
	Totale azioni		4.602.160.785 99,472684%	4.602.160.785 99,472684%
	Totale azioni in proprio		0	0
	Totale azioni in delega		4.602.368.769	4.602.368.769
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONI		4.602.368.769 99,477180%	4.602.368.769 99,477180%
	Totale azionisti in proprio		0	0
	Totale azionisti in delega		4	4
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONISTI		4	4
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1	1



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Att. "B" al n. 18168/9938 di cap.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI		0
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND AGENTE:JPMCBNA	20.210	
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND AGENTE:JPMCBNA	48.232	
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	139.542	
		207.984
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI		0
TRANSALPINA DI ENERGIA S.P.A.	4.602.160.785	
		4.602.160.785

RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
Ordinaria									Straordinaria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- | | |
|--|--|
| 1 Bilancio al 31 dicembre 2024 | 2 Destinazione dell'utile di esercizio |
| 3 Politica in materia di remunerazione sezione prima | 4 Politica in materia di remunerazione sezione seconda |
| 5 Determinazione del numero degli amministratori | 6 Nomina del consiglio di amministrazione |
| 7 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione | 8 Determinazione della durata in carica degli amministratori |
| 9 Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione | 10 Integrazione dell'articolo 21 dello Statuto Sociale |



All. "C" al n. 18168 / 9838 di cap.



PARTE STRAORDINARIA



MODIFICHE DELLO STATUTO

Punto 10 all'ordine del giorno

Integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto per disciplinare la modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente che rilascia l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante la rendicontazione di sostenibilità.

Signori Azionisti,

la relazione di seguito riportata viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (TUF), dell'art. 72, comma 1-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (Regolamento Consob), ed in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento Consob.

La relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di integrazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello statuto sociale (Statuto) di Edison S.p.A. (Edison o la Società), di cui al punto 10 dell'ordine del giorno della presente assemblea, parte straordinaria.

La relazione illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della medesima (www.edison.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.it nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

* * *

L'articolo 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 di recepimento della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD), richiede alle imprese di grandi dimensioni tenute alla rendicontazione di sostenibilità, che costituiscono enti di interesse pubblico, quale è Edison S.p.A., che l'Amministratore delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (**Dirigente Preposto**), o altro dirigente dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità (**Dirigente dell'attestazione di sostenibilità**), attestino, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta conformemente agli *standard* di rendicontazione previsti dalla applicabile normativa, ivi comprese le informazioni da fornire in base al regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia. L'attestazione è resa secondo un modello stabilito con regolamento dalla Consob.

Ove diverso dal Dirigente Preposto, l'art. 154-bis del TUF prevede che il soggetto incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità sia nominato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, «secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto».

In considerazione di quanto sopra, viene proposto l'inserimento all'articolo 21 dello Statuto di una norma che disciplini la figura del Dirigente dell'attestazione di sostenibilità, prevedendo che lo stesso:

- sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale;
- sia scelto tra dirigenti dotati di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi tra soggetti: (i) dotati delle competenze professionali richieste per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati;
- sia revocabile dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di facilitare la comprensione della proposta, viene riportata una tabella dove:

- (i) la colonna di sinistra riportata il testo vigente; e
- (ii) la colonna di destra riportata il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente,

restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)	Art. 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità)
1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	INVARIATO
	2. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità, ai sensi di legge, se diverso dal dirigente



	<p>preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente. In tale ultimo caso lo stesso dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi scelto tra dirigenti: (i) dotati delle competenze professionali richieste ai sensi del comma precedente per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.</p>
--	--

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la proposta di modifica statutaria qui illustrata e motivata non attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

Tutto ciò premesso, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.

Proposte di deliberazione all'Assemblea

DECIMA DELIBERAZIONE - Parte straordinaria


"L'assemblea degli Azionisti,

- visto l'articolo 154-bis, comma 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 di recepimento della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD*);
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto;
- preso atto della proposta di modifica dell'articolo 21 dello statuto;

dellibera

- di approvare le integrazioni che interessano l'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto, nel titolo e nel corpo dell'articolo prevedendo l'aggiunta del comma 2, nei testi di seguito riportati, con evidenza delle aggiunte introdotte;

Testo vigente	Testo proposto
Art. 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)	Art. 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità)
<p>1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p>	INVARIATO
	<p>2. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità, ai sensi di legge, se diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente. In tale ultimo caso lo stesso dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi scelto tra dirigenti: (i) dotati delle competenze professionali richieste ai sensi del comma precedente per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi</p>



	rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
--	---

- di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella deliberazione di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.

Milano, 19 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore delegato
Nicola Monti

ALLEGATO "D" AL N. 18.168/9.939 DI REP.

STATUTO DELLA EDISON S.p.A.

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 – Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 – Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
- c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
- e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
- f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).

2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

- TITOLO II -
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 4.736.117.250,00 diviso in numero 4.736.117.250 azioni, di cui numero 4.626.557.357 azioni ordinarie e numero 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e

2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- TITOLO III - Assemblea

Art. 9 – Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5 del presente statuto, in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

4. E' possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Per la legittimazione all'intervento in assemblea, all'esercizio del diritto di voto e alla presentazione di proposte di deliberazione si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, previste per i titolari di azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, fermo rimanendo il diverso termine di ricezione della comunicazione da

parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione.

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

4. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

- TITOLO IV -

Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:
 - a) nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;
 - b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
8. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali – Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
 - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
 - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;
 - g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
2. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità, ai sensi di legge, se diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente. In tale ultimo caso lo stesso dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi scelto tra dirigenti: (i) dotati delle competenze professionali richieste ai sensi del comma precedente per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

- TITOLO V -

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
3. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati dalla legge e dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti.
I candidati che non siano iscritti nel registro dei revisori legali e che non abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni debbono aver maturato un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nei settori dell'amministrazione, finanza o controllo, o in ambito legale o societario presso società con azioni quotate in un mercato regolamentato; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie del diritto civile o commerciale, dell'economia o della finanza aziendale, o in materie tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto.
5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.
6. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.
8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.
9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.
10. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

- TITOLO VI - *Bilancio - Utili*

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

- TITOLO VII - *Liquidazione*

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- TITOLO VIII -
Disposizioni Generali

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 29 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, salvo che l'azionista non abbia indicato un differente recapito o indirizzo anche di posta elettronica per specifiche comunicazioni.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 15/4/2025

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.